

R I F D

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

serie V - anno LXXIX



n. 4 - ottobre/dicembre 2003

ESTRATTO

Filosofia del baro

Amedeo G. CONTE

Os direitos humanos na vida e obra
de Jacques Maritain

José Carlos BRANDI ALEIXO

I cristiani, la democrazia e l'etica naturale

Francesco D'AGOSTINO

4

Giuffrè editore

NOTE E DISCUSSIONI

Il cosmopolitismo kantiano: tendenze interpretative a confronto a partire dallo scritto *Per la pace perpetua* (1795)

Nei dibattiti contemporanei su globalizzazione e su un possibile ordine cosmopolitico, si assiste ad un rinnovato interesse per la dissertazione kantiana *Per la pace perpetua*¹ che, già nel 1795, ha affrontato temi, quali la pace, la costituzione repubblicana, il

(1) Cfr. I. KANT, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant*, Königsberg, Nicolovius, 1795 = *Kant's gesammelte Schriften*, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Ak. Bd. VIII, pp. 341-386, Berlin 1902 sgg. In questo lavoro si è utilizzata l'edizione italiana *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant*, in *Scritti di storia, politica e diritto*, a cura di F. Gonnelli, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 163-207. Si è soliti ricondurre l'origine di tale scritto (come si ricava da una nota del curatore, p. 207) alla pace di Basilea, conclusa fra Prussia e Repubblica francese nel 1795. Tale scritto ebbe un'immediata diffusione, una ristampa già nel 1796 e numerose traduzioni, oltre a suscitare un vivace dibattito presso i contemporanei documentato dalla recensione di Fichte e dallo scritto di Schlegel, contenuti oggi in *Ewiger Friede? Dokumente einer deutschen Diskussion um 1800*, hrsg. von A. und W. Dietze, Beck, München 1989. Sul dibattito ottocentesco apertosi in Germania sul problema della pace da segnalare M. Mori, *La ragione delle armi. Guerra e conflitto nella filosofia classica tedesca (1770-1830)*, Il Saggiatore, Milano, 1984. Fra le principali raccolte critiche apparse in Germania nell'ultimo decennio ricordiamo I. KANT, *Zum ewigen Frieden*, hrsg. von O. Höffe, Akademie Verlag, Berlin, 1995, con contributi di studiosi quali lo stesso Höffe, R. Brandt, W. Kersting; "Zum ewigen Frieden"- *Grundlagen, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant*, hrsg. von R. Merkel und R. Wittman, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996; *Frieden durch Recht- Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung*, hrsg. von M. Lutz-Bachmann und J. Bohmann, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996, ove compare un contributo di J. Habermas; *Kant in der Diskussion der Moderne*, hrsg. von G. Schönrich und Y. Kato, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1996, con contributi di Höffe e R. Brandt.

federalismo. Attraverso una lettura critica e una messa a confronto, in nessun modo esaustiva, di alcune recenti tendenze interpretative, quali G. Marini, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano* (1998)², O. Höffe, "Königliche Völker". *Zu Kant kosmopolitischer Rechts— und Friedenstheorie* (2001)³, e, infine, S. Goyard-Fabre, *Le thème fédéraliste et son évolution dans la conception kantienne de la paix* (2000)⁴, si tenterà di rilevare l'attualità e le provocazioni presenti nello scritto kantiano *Per la pace perpetua*, cercando di porre in risalto lo sviluppo (o slittamento) semantico di alcuni concetti chiave all'interno dei suoi scritti politici.

Se come filosofo Kant doveva la sua fama ad un'opera teoretica (*Critica della ragion pura*)⁵ di grande portata, nella veste di pensatore politico il filosofo di Königsberg si presenta con un piccolo testo, *Per la pace perpetua*, che può essere considerato come un vero e proprio trattato politico. L'opera, infatti, appare strutturata come un trattato di pace, composto di sei articoli preliminari, tre articoli definitivi per la pace perpetua tra gli Stati, due supplementi, garanzia e articolo segreto aggiunto da Kant nella seconda edizione

(²) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 1998. In questa sede si farà riferimento anche ad un più recente lavoro di Giuliano Marini, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, in G. M. CHIODI, G. MARINI, R. GATTI (a cura di), *La filosofia politica di Kant*, FrancoAngeli, Milano, 2001, che arricchisce e precisa il precedente studio kantiano.

(³) Cfr. O. HÖFFE, "Königliche Völker". *Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2001. Fra gli studi che Höffe ha dedicato a Kant, ricordiamo *Immanuel Kant*, Beck, München, 1983, trad. it. di S. Carboncini, Il Mulino, Bologna, 1986, oltre allo scritto *Völkerbund oder Weltrepublik* comparso nella raccolta da lui stesso curata, citata in precedenza.

(⁴) Cfr. S. GOYARD-FABRE, *Le thème fédéraliste et son évolution dans la conception kantienne de la paix*, in *Un "progetto filosofico" della modernità. Per la pace perpetua di Immanuel Kant*, a cura di L. Bianchi e A. Postigliola, Liguori, Napoli, 2000. Goyard-Fabre ha dedicato altri lavori allo studio del pensiero politico kantiano, *L'année 1796: sur la paix perpétuelle, de Leibniz aux héritiers de Kant*, a cura di J. Ferrari e S. Goyard-Fabre, Vrin, Paris, 1998; *La philosophie de droit de Kant*, Vrin, Paris, 1996.

(⁵) Cfr. I. KANT, *Kritik der reinen Vernunft*, (zweite Auflage 1787), in *Kant's gesammelte Schriften* (abbrev. KGS) hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Ak. Bd. III, Berlin, 1902 sgg; trad. it. *Critica della ragion pura*, a cura di G. Colli, Einaudi, Torino, 1965. Sarebbe riduttivo scoprire il Kant politico solo nell'opera matura, in realtà già nella prima critica, nella parte dedicata alla repubblica teorizzata da Platone, vi sono elementi squisitamente politici, cfr. O. Höffe, cit., pp. 238 e ss.

(1796), e un'appendice in due parti sui rapporti fra politica e morale. Se gli articoli preliminari stabiliscono quel complesso di misure volte a eliminare progressivamente la guerra fra gli Stati, gli articoli definitivi prospettano un quadro ben più complesso individuando le condizioni necessarie per *istituire*⁶ una pace durevole.

L'ispirazione di tale scritto viene usualmente fatta risalire alla pace conclusa fra Francia e Prussia nel 1795, ad un contesto storico segnato dagli interrogativi aperti dalla rivoluzione francese e dal dibattito filosofico sul rapporto fra teoria e prassi (cui Kant aveva dedicato il saggio *Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria ma non vale per la prassi*,⁷ 1793) che porteranno Kant a cercare risposte normative adeguate. L'alveo storico di *Per la pace perpetua* non ne fa, tuttavia, uno scritto di carattere circostanziale, visto che contiene i principi della concezione politica kantiana (primo e secondo articolo definitivo) ed una tematizzazione filosofica della pace: un ordine della pace da realizzare attraverso un ordine del diritto.

Come rileva Marini, la letteratura critica fino a poco più di un decennio fa annoverava Kant fra una delle voci meno originali del liberalismo, sulla base della sua critica alla democrazia diretta, della

(6) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 169. Il carattere programmatico dello scritto kantiano emerge fin dalla preposizione "zum" del titolo *Zum ewigen Frieden*, che indica "su" ed anche "verso" la pace perpetua, sottolineando che si tratta di un progetto per una pace a-venire, un dovere che deve essere realizzato e istituito, a questo proposito cfr. R. BRANDT, *Presentazione*, in D. Falcioni, *Natura e libertà in Kant. Una interpretazione del progetto Per la pace perpetua*, Bulzoni, Roma, 1995, pp. 7 e 8.

(7) Cfr. I. KANT, *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis*, in KGS, cit., Ak. Bd., VIII, 273-313; trad. it. *Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi*, in *Scritti di storia, politica e diritto*, cit., pp. 123-161. Come rileva R. Brandt, nella *Presentazione* già citata *Sul detto comune* si colloca all'interno di un dibattito complesso sul rapporto fra idea e realtà, che vede Kant, pensatore di una prassi a partire da principi a priori, opposto agli empiristi. Kant resta fedele al suo impianto teorico, nel senso che il diritto appare una declinazione dell'imperativo categorico, che non attinge i suoi principi dall'esperienza. Tuttavia mentre nel campo etico i doveri possono esigere da parte del singolo l'immediatezza nella loro attuazione, nell'ambito giuridico la ragione ha bisogno di "prendere tempo", di riforme gradualistiche per realizzare il proprio scopo. Questa visione emergerebbe con lo scritto programmatico *Per la pace perpetua* che, in qualche modo, segnerebbe, grazie al "rinvio" al futuro dello scopo posto nel presente, l'incontro fra realtà empirica e ragione; la ragione, in questo senso, diverrebbe mediatrice di se stessa.

sua negazione del diritto di resistenza, delle sue incertezze di pensiero⁸. Alcuni studi critici tedeschi⁹ e lo stesso Marini in Italia sono andati, negli ultimi anni, al di là di tali limiti interpretativi, ricollegando i testi giuridici e politici kantiani (risalenti all'ultima fase della sua produzione filosofica) con le grandi opere critiche e, con le parole di Weil, con tutto il suo "sistema filosofico"¹⁰. Marini ha messo in luce come nel primo articolo definitivo dello scritto sulla pace perpetua, suffragato anche da altre opere, Kant teorizzi la repubblica come democrazia rappresentativa basata sul suffragio universale¹¹, su una partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini tale da rendere questa forma politica refrattaria alle guerre. Se, come sostiene Kant, lo stato di pace non può essere garantito dall'astenersi *tout court* da atti ostili, ma deve essere *istituito*¹², allora questa istituzione passerà attraverso due tappe politiche rappresentate dai primi due articoli definitivi dello scritto sulla pace perpetua.

Nel primo articolo Kant si occupa dell'organizzazione interna di ogni singolo Stato, chiarendo il suo imperativo repubblicano:

"La costituzione istituita in primo luogo secondo i principi della *libertà* dei membri di una società (in quanto uomini), in secondo luogo secondo i fondamenti della *dipendenza* di tutti da un'unica comune legislazione (in quanto sudditi), e in terzo luogo secondo la legge dell'*eguaglianza* (in quanto cittadini): - l'unica costituzione

(8) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 14 e 15.

(9) Per quel che concerne gli studi tedeschi che hanno segnato nuove tendenze interpretative e ridato così vigore alla filosofia politica kantiana, si è già accennato nella prima nota ad una serie di raccolte pubblicate soprattutto in occasione dei duecento anni dalla prima edizione dello scritto sulla pace perpetua. Oltre a queste raccolte sono da notare, nei termini di una attualizzazione e lettura democratica della filosofia politica kantiana, gli scritti di W. KERSTING, *Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie*, De Gruyter, Berlin-New York, 1984 e di I. MAUS, *Zur Aktualität der Demokratietheorie. Rechts- und demokratie-theoretische Überlegungen im Anschluß an Kant*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992.

(10) E. WEIL, *Problèmes kantienes*, Vrin, Paris, 1970; trad. it. *Problemi kantiani*, Quattroventi, Urbino, 1980, p. 116. Weil rileva come in Kant non sia la riflessione politica che conduce alla filosofia, ma come sia la filosofia stessa (il suo sistema) a condurre al problema della politica. La politica diviene un problema che agisce nella totalità di pensiero.

(11) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 16.

(12) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 169.

che deriva dall'idea di contratto originario, sul quale deve essere fondata ogni legislazione del popolo secondo il diritto — è la costituzione *repubblicana*"¹³.

Per Marini i principi *a priori* di una società civile, quali libertà e uguaglianza, segnano, nello scritto *Per la pace perpetua*, una svolta in senso democratico rispetto allo scritto *Sul detto comune* (1793)¹⁴, cade, infatti, il requisito dell'indipendenza economica (*sibi sufficientia*) per qualificare la cittadinanza, a favore del ben più orizzontale requisito dell'uguaglianza, inteso come la contemporanea sottomissione di tutti alla legge che ci si è dati da sé¹⁵. Anche la libertà subisce uno slittamento semantico rispetto a *Sul detto comune*¹⁶, essendo letta da Kant non già come non impedimento, bensì come la roussoviana autonomia, "facoltà di non obbedire ad altra legge se non a quella a cui avrei potuto dare il mio assenso"¹⁷. Marini rileva, inoltre, come in sede di primo articolo definitivo vi sia il discrimine fra repubblica e dispotismo:

"in una costituzione nella quale i sudditi non sono cittadini — dunque in una costituzione non repubblicana"¹⁸,

che sta ad indicare che un regime è dispotico quando i sudditi non sono cittadini, quando obbediscono a delle leggi cui non hanno partecipato¹⁹. In questa prospettiva il sistema repubblicano, ove tutti i sudditi sono chiamati ad assumere decisioni, e quindi a decidere anche della guerra, sarà più predisposto alla pace del dispotismo, dal momento che se in entrambi i casi gli effetti della guerra rica-

(¹³) Ivi, pp. 169-170.

(¹⁴) I. KANT, *Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi*, cit., p. 141.

(¹⁵) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 28 e sempre di Marini, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 20.

(¹⁶) I. KANT, *Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi*, cit., pp. 136 e 137.

(¹⁷) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 170.

(¹⁸) Ivi, p. 171.

(¹⁹) Cfr. G. MARINI, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 21.

dono sui sudditi, nel primo caso, tuttavia, debbono consentirvi²⁰. Che la repubblica cui si riferisce Kant sia una democrazia, si ricava anche dal rilievo che:

“la costituzione repubblicana, oltre alla limpidezza della sua origine per essere scaturita dalla pura fonte del diritto”²¹

da cui emerge la genesi pura che origina dalla perfezione della *Repubblica* di Platone della prima critica²², quale sistema politico che concilia la maggiore libertà per tutti sotto pubbliche leggi²³.

Nella seconda parte del primo articolo definitivo Kant chiarisce quale debba essere la struttura della repubblica, introducendo la distinzione fra il criterio della *forma imperii* e quello della *forma regiminis*, ovvero fra il numero delle persone che detengono il potere statale (autocrazia, aristocrazia e democrazia) e il modo in cui “lo Stato fa uso dei suoi pieni poteri” (repubblicano o dispotico)²⁴. Marini sottolinea come il repubblicanesimo kantiano si distingua dal dispotismo e nel contempo trovi una sua identità in una rigorosa separazione dei poteri:

“il *repubblicanismo* è il principio della separazione del potere esecutivo del governo dal legislativo; il dispotismo è il principio statale dell’esecuzione arbitraria, da parte dello Stato, di leggi che esso stesso ha dato, e dunque la volontà pubblica viene adoperata dal governante come sua volontà privata”²⁵.

Il momento creativo e applicativo della legge devono presentarsi distinti, onde evitare un uso personale del potere e modifiche in sede esecutiva.²⁶ Oltre alla divisione dei poteri, il secondo ele-

⁽²⁰⁾ Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 171.

⁽²¹⁾ *ibidem*.

⁽²²⁾ Cfr. I. KANT, *Critica della ragion pura*, cit., p. 376.

⁽²³⁾ Cfr. G. MARINI, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 21 oltre a *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 28.

⁽²⁴⁾ I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., pp. 170 e 171.

⁽²⁵⁾ *Ivi*, p. 172.

⁽²⁶⁾ Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 29.

mento che identifica e caratterizza la repubblica è dato dal sistema rappresentativo entro il legislativo, quale forma della sovranità. La forma rappresentativa è ciò che distingue la repubblica dalla democrazia, qui intesa da Kant, secondo la lettura di Marini²⁷, come informe democrazia diretta, inevitabilmente dispotica, priva di strutturazione al suo interno:

“la democrazia, nel significato proprio della parola, è necessariamente un dispotismo, perché fonda un potere esecutivo in cui tutti deliberano su uno e nel caso anche contro uno (che dunque non dà il suo consenso), quindi tutti che però non sono tutti; ciò che costituisce una contraddizione della volontà generale con se stessa e con la libertà”²⁸.

L'interpretazione in chiave apertamente democratica di Marini, ci presenta un Kant teorico della repubblica con divisione dei poteri e sistema rappresentativo, quale forma politica perfettamente conforme al diritto, e che, nel linguaggio odierno, potremmo chiamare democrazia rappresentativa²⁹; laddove non vi sia ancora repubblica, ma dispotismo, è possibile reggere lo Stato (*Regierungsart*) conformemente allo spirito repubblicano³⁰, come dire che Kant, pur consapevole dell'eccedenza dell'idea rispetto alla prassi politica, di come “quell'idea sublime rimpicciolisce nelle mani degli uomini”³¹, non cessa di tendervi attraverso progressive approssimazioni che, col tempo³², porteranno un regime dispotico a divenire repubblicano.

(27) Cfr. G. MARINI, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 23 e 24. La democrazia criticata da Kant sarebbe quella diretta di matrice rousseviana.

(28) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 172.

(29) Cfr. G. Marini, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 30 e *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 24.

(30) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 172.

(31) I. KANT, *Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft*, in KGS, cit., Ak. Bd. VI, pp. 1-202, pp. 140-141. *La religione entro i limiti della semplice ragione*, trad. it. di A. Poggi, riv. con Introduzione di M. M. Olivetti, Laterza, Roma-Bari, 1993, per la traduzione di questo passo G. Marini, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 31.

(32) Ritorniamo a quanto ha osservato R. Brandt, come si è detto in una nota precedente a proposito di una ragione politica riformatrice che prende tempo.

Se la forma di stato repubblicana, che rimanda all'idea di libertà che coesistono secondo il diritto, rappresenta una *conditio sine qua non* per i singoli Stati lungo il cammino che conduce alla pace perpetua, l'ideale repubblicano travalica, per Kant, i confini nazionali, ponendosi come *telos* che può mettere in relazione tutti i popoli della terra.

La pace, fine ultimo della natura e dell'uomo³³, esige una costituzione repubblicana all'interno degli Stati (primo articolo definitivo) e un "federalismo di liberi Stati"³⁴ esternamente (secondo articolo definitivo), una prospettiva cosmopolitica. La trattazione più significativa del cosmopolitismo in Kant è senz'altro quella contenuta nel secondo articolo definitivo dello scritto per la pace, punto nevralgico e controverso per gli interpreti, a causa della sua non immediatezza e univocità di senso. Marini ha dedicato più di uno studio a questo tema, presentando un'interpretazione rigorosa e innovativa, fondata sul raffronto con altre opere kantiane, quali *Sul detto comune*, *la Religione*, *La metafisica dei costumi*, tenendo fermo lo sfondo delle critiche³⁵. Marini ricorda come i tre articoli definitivi dello scritto sulla pace corrispondano alle tre parti del diritto pubblico, *jus civitatis*, *jus gentium*, *jus cosmopolitanum*. Se il primo articolo, trattando della forma repubblicana, ha immediata attinenza con lo *jus civitatis*, il secondo, trattando del tipo di vincolo che mette in rapporto gli Stati – attraverso l'alternativa fra *foedus pacificum*, quale confederazione di Stati senza limitazione di sovranità (*Völkerbund*)³⁶, e una *civitas gentium* (*Völkerstaat*), quale repubblica mondiale comprendente tutti i popoli della terra (*Weltrepublik*)³⁷ – ha in parte attinenza con lo *jus gentium*, tuttavia la trattazione della *Weltrepublik* rientra più propriamente nello *jus cosmopolitanum*, che trova, pertanto, una reale tematizzazione più nel secondo articolo definitivo che non nel terzo³⁸. Al fine di chia-

(³³) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., pp. 179 e ss. È dal plesso natura-volontà umana che la pace potrà ricevere una garanzia nel suo progressivo cammino di attuazione.

(³⁴) Ivi, p. 173.

(³⁵) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 41.

(³⁶) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., pp. 156-176.

(³⁷) *ibidem*.

(³⁸) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 42 e 43. Marini nota come il terzo articolo definitivo, nonostante l'intestazione ("il diritto cosmo-

rire le difficoltà e le divergenze interpretative presentate dal secondo articolo definitivo, occorre innanzitutto esporre le contraddizioni rilevate al suo interno.

Marini ha sottolineato come uno dei *leitmotiv* kantiani sia la necessità per l'uomo di abbandonare la *societas naturalis*, caratterizzato dalla precarietà e da un latente *status belli*, per entrare in una *societas civilis* di leggi pubbliche garantite dall'esistenza di un potere giudiziario; tale necessità viene estesa da Kant, nel secondo articolo definitivo, per analogia ai rapporti fra popoli:

“Considerati in quanto Stati, i popoli possono essere giudicati come fossero singoli uomini che, nel reciproco stato di natura (ossia nell'indipendenza da leggi esterne), si ledano già con l'essere l'uno vicino all'altro, e ognuno dei quali può e deve esigere dall'altro, per la sua sicurezza di entrare con lui in una costituzione analoga a quella civile, in cui ciascuno possa essere assicurato del suo diritto”³⁹.

Questo parallelismo è però subito negato dall'affermazione successiva:

“Ciò sarebbe una *federazione di popoli*, che però non dovrebbe essere insieme uno Stato di popoli. In quest'ultimo caso vi sarebbe contraddizione, perché ogni Stato contiene il rapporto di un *superiore* (che dà le leggi) con un *inferiore* (che obbedisce, cioè il popolo), e molti popoli in uno Stato costituirebbero solo un popolo, ciò che contraddice alla premessa (giacché qui si ha da affrontare il diritto dei *popoli* l'uno verso l'altro, in quanto costituiscono diversi Stati e non devono fondersi in uno Stato)”⁴⁰.

Da una parte Kant afferma la necessità che gli Stati abbandonino lo stato di guerra latente, la loro libertà selvaggia, sottomettendosi, come i singoli, a leggi pubbliche coattive al fine di dar vita ad uno Stato di popoli (*civitas gentium*)⁴¹:

politico”, in *Per la pace perpetua*, cit., p. 177) si occupi, in realtà, dell'universale ospitalità.

(³⁹) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit. p. 173.

(⁴⁰) Ivi, pp. 173-174.

(⁴¹) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 48-49.

“Per Stati che sono in rapporti reciproci non può esserci, secondo la ragione, nessun altro modo di trarsi fuori dallo stato senza legge, in cui c’è soltanto guerra, se non che rinuncino, proprio come i singoli uomini, alla loro libertà selvaggia (senza legge), si adattino a leggi pubbliche coattive e così formino (certo progressivamente) uno *Stato di popoli (civitas gentium)* che infine comprenderà tutti i popoli della Terra”⁴²;

dall'altra Kant rigetta questa possibilità giuridica affermando l'incompatibilità fra Stati sovrani e un'autorità terza *super partes* che faccia rispettare il diritto. Tale contraddizione può essere risolta, secondo Marini, tenendo conto dello “stile argomentativo”⁴³ di Kant, quale costante contrapposizione fra l'orizzonte della ragione – il diritto razionale dei popoli che attinge alla purezza della sua origine – e lo *jus gentium* quale diritto internazionale (*Völkerrecht*) – “secondo la loro idea del diritto dei popoli”⁴⁴ – praticato dagli Stati nei loro rapporti. Il secondo articolo definitivo si presenta attraversato da questa costante dicotomia fra diritto dei popoli secondo ragione, prospettiva irrinunciabile per Kant, e diritto positivo, quale pratica teorizzata da giuristi di mestiere⁴⁵, “molesti consolatori”⁴⁶, che trae il proprio valore dalla sovranità degli Stati, e si presenta privo di una giurisdizione al di sopra delle parti. Questo diritto fenomenico, teorizzato dai giuristi, ancorato alla volontà dei singoli Stati e alla costante possibilità di disattenderlo, ha per Kant la provvisorietà propria dello stato di natura, quale permanere di una libertà selvaggia di Stati che non si limitano per garantirsi e non si sottomettono ad un'autorità che faccia valere il diritto universalmente. Laddove non c'è il diritto si ricade nell'arbitrio, come risulta da questo passo:

(42) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 176.

(43) G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 50.

(44) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 176.

(45) G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 46 e ss. Marini ha rilevato come uno dei nodi interpretativi dello scritto sulla pace sia dato dalla visione che Kant offre del diritto internazionale teorizzato dalla scienza giuridica, retto dalla norma *pacta sunt servanda* e osservato, di fatto, dagli Stati, che è quella di un diritto privo di significato, perché manca di autorità, non essendo gli Stati sottoposti a coazione esterna comune.

(46) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 174. Kant qui si riferisce, come risulta dal testo stesso, a Vattel, Pufendorf e Grozio.

“Nel concetto di diritto delle genti in quanto diritto *alla* guerra non è pensabile propriamente nulla (perché dovrebbe essere un diritto non secondo leggi esterne universalmente valide che limitino la libertà di ogni singolo, ma un diritto di determinare secondo massime unilaterali, con la violenza, che cosa sia diritto)”⁴⁷.

Alla luce del suddetto metodo kantiano di contrapposizione, e subordinazione⁴⁸, della prassi alla teoria, può essere letta la parte conclusiva, dibattutissima in sede interpretativa, del secondo articolo definitivo, che contrappone, nei rapporti fra Stati, ad una configurazione fenomenica una razionale:

“In quanto però, secondo la loro idea del diritto dei popoli, non vogliono affatto questo, e rigettano *in hypothesis* ciò che è giusto *in thesi*, in luogo di un’idea positiva di *una repubblica universale* (se non si vuol perdere tutto), solo il surrogato *negativo* di una *confederazione* che respinga la guerra, che sia permanente e che si ampli sempre di più, può trattenere il vortice delle inclinazioni bellicose e contrarie al diritto, ma certo con costante pericolo della sua rottura”⁴⁹.

Gli Stati, secondo la loro idea del diritto internazionale, e non secondo quella di Kant, non sono disposti nella prassi a rinunciare alla propria sovranità e rigettano la soluzione razionale prospettata *in thesi*. Marini ritiene che la configurazione sovrastatale pensata da Kant sia data dall’idea razionale di una repubblica mondiale, quale Stato di popoli ove i popoli non sarebbero più Stati con piena sovranità, ma solo popoli con un qualche ordinamento giuridico; Kant, tuttavia, sa che nella prassi, per la loro natura fenomenica, i popoli sono renitenti a privarsi della sovranità al fine di attuare l’imperativo posto dalla ragione⁵⁰. Ecco, quindi, che vediamo riproporsi la dicotomia teoria-prassi: la soluzione razionale voluta

(47) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 176.

(48) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 53. Marini sottolinea come, in piena coerenza con lo scritto *Sul detto comune*, che aveva sostenuto l’impossibilità che la purezza della ragione fosse attaccabile o riformabile dall’esperienza, il progetto sulla pace riproponga questa non sudditanza della teoria nei confronti della prassi.

(49) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 176.

(50) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 51 e ss.

da Kant non è quella che i popoli praticeranno di fatto, *ergo*, perché non vada tutto perduto, Kant *consente*⁵¹ che gli Stati possano adottare il "surrogato negativo"⁵² rappresentato dalla confederazione, *foedus pacificum* (*Völkerbund*), quale lega di Stati sovrani, sempre risolubile, che si accordano per fini pacifici. Si tratta di una soluzione che non invalida quella razionale, ma può costituire un'approssimazione a quell'idea.

Marini ritiene che, nonostante il titolo del secondo articolo definitivo (federalismo di liberi Stati) alluda ad una soluzione confederale per quel che concerne la convivenza internazionale, di fatto, in analogia con la soluzione repubblicana prospettata nel primo articolo definitivo per i singoli Stati, Kant, alla fine del suo controverso argomentare che ospita anche il punto di vista fenomenico degli Stati e giuristi del suo tempo, indichi la repubblica mondiale, volta a disciplinare la convivenza fra i popoli e a dirimere le controversie attraverso un potere giudiziario, quale soluzione secondo principi razionali, in conformità con la limpidezza del suo sistema filosofico⁵³. Kant esplicita, nell'ultima parte del secondo articolo definitivo, che lo Stato di popoli da lui auspicato, la *civitas gentium*, è una repubblica universale, escludendo così la monarchia universale (altra possibile faccia della *civitas gentium*), condannata nel primo supplemento alla pace perpetua⁵⁴, come intrinsecamente dispotica e soggetta per le sue dimensioni a degenerare in anarchia⁵⁵.

Marini sottolinea come questa prospettiva di ragione⁵⁶, qui esposta da Kant, sia interpretabile alla luce della prima critica, luogo da cui origina l'idea di repubblica e in cui Kant precisa l'eccezione stessa dell'idea rispetto ad ogni sua attuazione, quale:

(51) Cfr. R. BRANDT, *Presentazione*, cit. pp. 21 e ss. Si tratta del permesso che la ragione si concede di rinviare la sua attuazione nel corso del tempo.

(52) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 176.

(53) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 32-33. La soluzione prospettata *in thesi* si rivela conforme allo spirito repubblicano e razionale proprio dell'intero sistema filosofico kantiano.

(54) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 185.

(55) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 33 e 57.

(56) *Ivi*, p. 72.

“*maximum* come archetipo, per far sì che in base ad esso la costituzione giuridica degli uomini si avvicini sempre più alla perfezione più grande possibile”⁵⁷.

Marini fa osservare come lo stile utilizzato da Kant nella parte finale del secondo articolo definitivo, argomentazione *in thesi* e *in hypothesi*⁵⁸, sia proprio dello scritto *Sul detto comune* (1793), ove Marini rileva anche l’inizio, seppure *in nuce*, di una tematizzazione del problema di un ordine giuridico che garantisca la pace⁵⁹:

“Da parte mia io confido invece nella teoria, che proviene dal principio del diritto riguardo a come *debba essere* il rapporto fra uomini e Stati, e che esorta gli dèi della Terra ad adottare la massima di comportarsi sempre nei loro conflitti in modo tale che quell’universale Stato di popoli venga con ciò introdotto, e ad ammettere dunque che esso sia possibile (*in praxi*) e che *possa essere*”⁶⁰.

Kant non parla ancora di repubblica universale, come accade nello scritto sulla pace, bensì di Stato universale di popoli come idea positiva (opposta alla confederazione), ma siamo già nell’orizzonte di un ordine giuridico sovrastatale che possa dirimere i conflitti ed assicurare la pace. Lo scritto, secondo Marini, più vicino a *Per la pace perpetua*, è la *Religione entro i limiti della sola ragione*, per l’alta e coraggiosa prospettiva politica che presenta, ma soprattutto per aver articolato, con un linguaggio giuridico più preciso, il concetto di repubblica mondiale (parallelamente a quello di una chiesa universale)⁶¹.

(57) I. KANT, *Critica della ragion pura*, cit., p. 377.

(58) Cfr. I. KANT, *Sul detto comune*, cit., 124. Kant sostiene, nella premessa, in termini metodologici, che non è ammissibile che ciò che è giusto in teoria non valga per la prassi con la pretesa della sua irrealizzabilità.

(59) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit. p. 77. Un uso sostanziale dell’argomentazione *in thesi* e *in hypothesi* lo si ha nello scritto *Sul detto comune*, nella polemica contro Mendelsshon che vede l’umanità divisa fra tendenza al bene e al male. Kant, che confida nella tesi che l’umanità sia in costante progresso verso il meglio, prospetta l’alternativa fra costituzione cosmopolitica e confederazione.

(60) I. KANT, *Sul detto comune*, cit., p. 158.

(61) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit. pp. 34, 57, 78, oltre allo scritto *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit. p. 24.

Nel primo capitolo della *Religione*, nell'introduzione al concetto di male radicale con riferimento alla situazione internazionale, Kant espone il chiliasmo filosofico⁶², in contrasto con quello teologico:

“di modo che il *chiliasmo filosofico*, che spera in uno stato di pace perpetua, fondato sull'unione di popoli come repubblica mondiale, è – precisamente come il *chiliasmo teologico* che fa assegnamento sul completo miglioramento morale di tutto il genere umano – messo generalmente in ridicolo come una stravaganza”⁶³.

Come osserva Marini, in questo passo la speranza terrena di una repubblica mondiale nasce all'interno di una riflessione più ampia sul destino dell'umanità, quale instaurazione di un regno di Dio sulla terra attraverso la virtù⁶⁴. Marini ha analizzato in modo dettagliato l'ordine cosmopolitico cui si riferisce il chiliasmo filosofico “*Völkerbund als Weltrepublik*”, ovvero confederazione di popoli come repubblica mondiale, che allude a popoli che mantengono una loro competenza e configurazione giuridica, ma che per le loro dispute si affidano ad una repubblica sovrastatale, che oggi chiameremmo repubblica federale (*Bundesrepublik*); in ambito mondiale, possiamo, pertanto, parlare di repubblica federale mondiale (*Weltbundesrepublik*)⁶⁵. L'ipotesi della repubblica federale mondiale è suffragata da un altro passo della *Religione*, in cui

(62) Cfr. G. MARINI, *Tre scritti sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 37. Con chiliasmo si fa riferimento al regno millenario di Cristo sulla terra prima del giudizio universale presente nell'Apocalisse, che, in Kant, si presenta sotto la duplice veste di speranza che si instauri un ordine giuridico cosmopolitico (chiliasmo filosofico) e un regno di virtù sulla terra (chiliasmo teologico).

(63) I. KANT, *La religione entro i limiti della sola ragione*, cit., p. 35.

(64) Questo tema ritorna in Kant nella *Kritik der Urteilskraft*, (1790), in KGS, cit., Ak. Bd, V, pp. 165-485, *Critica del giudizio*, trad. it. di A. Gargiulo, riv. da V. Verra, Laterza, Bari, 1963, nel § 83 riguardante lo scopo ultimo della natura in quanto sistema teleologico. In questa sede Kant precisa, come rileva Marini (cfr. *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 75), che lo scopo ultimo della natura, la cultura, può essere raggiunto solo all'interno di una società civile cosmopolitica, concetto che attesta, chiaramente, quanto contenuto nel chiliasmo filosofico.

(65) Cfr. G. MARINI, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 28-29.

Kant parla di “unione di Stati (Repubblica di liberi popoli confederati)”⁶⁶ – *Staatenverein (Republik freier verbündeter Völker)* – che chiarisce più del precedente passo a quale assetto cosmopolitico si debba tendere, ovvero un’unione di liberi popoli (e sono liberi quei popoli che si danno un assetto repubblicano), *ergo*, una repubblica di repubbliche o repubblica federale mondiale⁶⁷. Marini, facendo un confronto fra *Religione* e *Per la pace perpetua*, rileva come l’assetto auspicato nel primo – *Völkerbund als Weltrepublik* – si presenti scisso nello scritto sulla pace, ove il *Völkerbund* rappresenta l’ipotesi e la *Weltrepublik* la tesi secondo ragione⁶⁸. Tuttavia, come si è già chiarito, lo scritto sulla pace non sancisce il prevalere dello strumento confederativo, quale strumento di pace, sull’ideale cosmopolitico repubblicano (che ha una formulazione più ardita e inequivocabile nella *Religione*), ma formula solo il surrogato minimale accettabile dai moralisti politici ed imposto dalla prudenza, che può comunque porsi nell’orizzonte razionale, quello della verità della *Weltrepublik*, approssimando e conformando, col tempo, il proprio agire imperfetto all’idea. È come dire, secondo quanto afferma Kant nel primo articolo definitivo, che un governo dispotico può governare nello spirito del repubblicanesimo, comportandosi, in una sorte di tensione continua, in modo repubblicano. Le verità e i doveri prescritti dalla ragion pura pratica, quali, nella filosofia politica kantiana, un repubblicanesimo su scala mondiale accanto ad una pace duratura, non sono chimerici, ma realmente possibili per gli uomini che potranno attuarli in una distensione temporale che accolga la prudenza politica.

L’interpretazione data finora da Marini alla visione cosmopolitica kantiana è suffragata anche dall’innovativa lettura esposta a proposito della fine della trattazione dello *jus gentium*, nella *Metafisica dei costumi*⁶⁹, più precisamente nella *Dottrina del diritto*,

(⁶⁶) I. KANT, *La religione entro i limiti della sola ragione*, cit., p. 35.

(⁶⁷) Cfr. G. MARINI, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 29-30.

(⁶⁸) Ivi, pp. 30 e ss.

(⁶⁹) Cfr. I. KANT, *Die Metaphysik der Sitten* (1797), in KGS, cit., AK. Bd. VI, pp. 203-493, *La metafisica dei costumi*, trad. it. a cura di G. Vidari, riv. a cura di N. Merker, Laterza, Roma-Bari, 1993, p. 188.

ove Kant confronta le due soluzioni date (allo *jus gentium*), quella confederale del Congresso dell'Aja e quella federale del Congresso degli Stati americani⁷⁰. Questo passaggio (§61) viene comunemente interpretato come approvazione, da parte di Kant, dell'ipotesi confederale, Marini, invece, con originalità interpretativa, rigetta questa interpretazione. Riportiamo il passo secondo la traduzione di Vidari (rivista da Merker), e, nel contestualizzarlo, si tenga presente che Kant sta chiarendo perché un'alleanza di Stati al fine di garantire la pace possa chiamarsi *permanente congresso di Stati*⁷¹:

“Sotto il nome *congresso* bisogna tuttavia intendere qui soltanto una specie di riunione volontaria e in ogni tempo *revocabile* dei diversi Stati, e non (come quella degli Stati d'America) un'unione fondata sopra una costituzione pubblica e perciò indissolubile. Unicamente per mezzo di un congresso siffatto può essere realizzata l'idea di un diritto pubblico internazionale che decida le controversie dei popoli in modo civile, per così dire mediante un processo, e non già in modo barbaro (al modo dei selvaggi), vale a dire per mezzo della guerra”⁷².

Marini ritiene che nel secondo periodo che inizia con “unicamente per mezzo di un congresso siffatto”, Kant non stia facendo riferimento al primo tipo di unione, confederazione revocabile, bensì al secondo, a quell'unione indissolubile come gli Stati Uniti, riproponendo quello stile argomentativo *in thesi* e *in hypothesis* inaugurato con *Sul detto comune*⁷³. L'imperativo morale per l'umanità, come sottolinea Kant nella *Conclusione della Dottrina del diritto*, resta la società civile repubblicana su tutta la terra, “forse il repubblicanesimo di tutti gli Stati, insieme e in particolare”⁷⁴, cui approssimarsi infinitamente per garantire la pace e la libertà⁷⁵.

(70) Cfr. G. MARINI, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 33-34 e in *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 84.

(71) I. KANT, *La metafisica dei costumi*, cit., p. 188.

(72) *ibidem*.

(73) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 85.

(74) I. KANT, *La metafisica dei costumi*, cit., p. 194.

(75) Cfr. G. MARINI, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, cit., p. 34.

Höffe, quale secondo interprete da noi preso in esame, nel suo ultimo lavoro sulla teoria della pace e di un ordine cosmopolitico in Kant, *“Königliche Völker”. Zu Kant kosmopolitischer Rechts – und Friedenstheorie* (2001) ci fornisce una lettura tesa a rinvenire gli stimoli provenienti dalla filosofia politica kantiana, per l'epoca contemporanea di globalizzazione. Nella sua prospettiva l'attualità di Kant si presenta non solo riguardo ai predecessori, ai successori, ma anche nei confronti del diritto odierno, nell'aver esteso l'uso dell'imperativo categorico all'ambito giuridico, opposto ad una prospettiva nazionale una cosmopolitica, allargato il diritto e l'etica statale ad un'etica della pace⁷⁶. Höffe, in particolare, sottolinea come una prospettiva cosmopolitica sia rinvenibile in Kant sin dalla prima *Critica*, nel regno dei fini, ove vi sarebbero, *in nuce*, i segni di un cosmopolitismo etico-pedagogico⁷⁷. La teoria di un ordine giuridico mondiale ha per fine supremo una totale ed eterna pace, assicurabile da una politica e da uno Stato fondati su principi, quali la divisione dei poteri, i diritti dell'uomo, la partecipazione (che noi chiameremmo democrazia e Kant chiama repubblica), compito che Kant estende anche, a differenza di quanto hanno fatto altri pensatori politici, e non solo del suo tempo, al rapporto fra Stati⁷⁸ – su questo punto possiamo notare una concordanza con Marini. Uno dei problemi, come mette in luce Höffe, aperti dalla prospettiva internazionale e cosmopolitica di Kant è rappresentato dalla sua conciliabilità con la tesi sulla sovranità dello Stato.

Per Höffe, così come abbiamo visto in Marini, la pace non è un tema circoscrivibile allo scritto *Per la pace perpetua*, ma attraversa tutto il pensiero kantiano fin dall'*Idea per una storia universale dal*

(76) Cfr. O. HÖFFE, *“Königliche Völker”. Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie*, cit., pp. 11 e ss.

(77) Ivi, pp. 238 e ss. Höffe rileva come, al di là del chiaro riferimento alla repubblica platonica, vi siano, nella prima critica, altri elementi squisitamente politici, come la parte che riguarda l'uso polemico della ragion pura, ove (*Critica della ragion pura*, cit., pp. 743) Kant fa riferimento all'obiettivo di una pace eterna.

(78) Ivi, pp. 28 e ss. Höffe si riferisce al pensiero politico di Hobbes, Locke, Kelsen, privi di una proposta internazionale.

punto di vista cosmopolitico (1784)⁷⁹, per passare a *Sul detto comune* (1793), la *Religione* (1793), la *Critica del giudizio* (1790), *La metafisica dei costumi* (1797), fino a *Il conflitto delle facoltà*⁸⁰ (1798). Höffe contestualizza il progetto kantiano sulla pace, mettendo in risalto come, nonostante l'Europa fosse costantemente alle prese con le guerre, in nessuno dei testi dei pensatori politici classici comparisse nel titolo la parola "pace", fatta eccezione per un pensatore del passato quale Agostino e il suo *De civitate Dei*⁸¹. Per Höffe, Kant trasforma la *pax aeterna* agostiniana di stampo teologico in una *pax sempiterna* di stampo filosofico e soprattutto con prospettiva immanente, come si evince dall'aggettivo *ewig* (perpetua) del titolo, che allude ad una pace senza riserve, come qualità terrena. Oltre al carattere strettamente umano della pace, l'innovazione kantiana consiste nel porre questa condizione non più solo all'interno dell'uomo, come una sorta di spiritualità epicurea, ma fra gli uomini, nei termini di un ordine giuridico che debba garantirla⁸². La novità di Kant si presentifica anche negli articoli definitivi di *Per la pace perpetua*, se nel primo Kant collega il pensiero sulla pace all'innovazione del tempo introdotta negli Stati Uniti, la repubblica, nel secondo articolo definitivo ci presenta sulla repubblica un colpo d'occhio cosmopolitico, con quest'ultima, oltre ad aver chiarito quale tipo di assetto interno ed esterno possa favorire la pace, ha esplicitato come la guerra annichilisce lo spirito democratico, mentre l'intrattenimento di relazioni sociali ed economiche (il tener vivo lo *spirito commerciale*)⁸³ crei un clima favorevole all'instaurarsi di una condizione di pace che, in questo senso, può rappresentare, oltre che un a priori per diverse culture, anche

(⁷⁹) Cfr. I. KANT, *Idea zu einer allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht* (1784), in KGS, cit., AK. Bd. VIII, pp. 5-31; *Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in *Scritti di storia, politica e diritto*, cit., pp. 31-44.

(⁸⁰) Cfr. I. KANT, *Der Streit der Facultäten* (1798), in KGS, cit., AK. Bd. VII, pp. 1-116; *Il conflitto delle facoltà in tre sezioni. Seconda sezione: il conflitto della facoltà filosofica con la giuridica*, in *Scritti di storia, politica e diritto*, cit., pp. 223-239. La parte politica di quest'opera, cui si riferiscono Marini e Höffe, è quella che sviluppa il tema se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio, ovvero la seconda sezione.

(⁸¹) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 163 e ss.

(⁸²) *ibidem*.

(⁸³) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 186.

una condizione di benessere⁸⁴. Un elemento ulteriore da cui emerge la novità dello scritto kantiano sulla pace, riguarda il divieto di segretezza e la richiesta di pubblica discussione su pace e guerra, espressi nel secondo supplemento alla pace perpetua⁸⁵, fatta "in" e "fra" gli Stati, in un'epoca in cui la prassi politica internazionale era rappresentata dalla segretezza diplomatica. Se il filosofo con le sue massime può concorrere ad una maggiore giustizia delle azioni politiche⁸⁶, la pubblicità e trasparenza che Kant richiede, a differenza del ruolo di aristocrazia intellettuale attribuito ai filosofi da Platone nella *Repubblica*, hanno un carattere universale, quale democrazia della ragione o "*Allgemeine Menschenvernunft*"⁸⁷. Nel contestare il carattere apparentemente visionario rimproverato a questo scritto, quasi un vuoto pensare o un'utopia di Moro, Höffe sottolinea che la pace è per Kant un imperativo da realizzare, nella forma di un ordine giuridico retto da principi morali dentro e fra gli Stati (una vera globalità), per rendere ogni cittadino realmente sovrano e autonomo e per far valere universalmente la giustizia⁸⁸.

Per quel che riguarda il tipo di ordine giuridico pensato da Kant nei rapporti fra Stati al fine di garantire la pace, possiamo rilevare come anche Höffe, al pari di Marini, muova dagli scritti precedenti, in particolare dallo scritto di stampo storico-politico *Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico* (1784), che dalla quinta tesi in poi si occupa di *Rechtsphilosophie*, fino a giungere alla settima, che esplicita quale debba essere l'assetto fra Stati in una società che tenda a migliorarsi. Se nella quinta tesi Kant auspica una società civile (*bürgerliche Gesellschaft*)⁸⁹ che faccia valere universalmente il

(⁸⁴) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 171-172. Lo spirito commerciale, che coinvolge volontà libere, è oggi una forte spinta alla globalizzazione.

(⁸⁵) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., pp. 198 e ss. Kant in questo articolo si occupa del rapporto che deve sussistere fra potere politico e filosofia, oltre che della pubblicità delle massime.

(⁸⁶) Cfr. O. HÖFFE, cit., p. 174. Si parla di arte di ben consigliare, *Wohlberatenheit* o *euboulia*.

(⁸⁷) Ivi, p. 176. La citazione è tratta dalla *Critica della ragion pura* (ed. ted. p. 780), cit., p. 744.

(⁸⁸) Ivi, pp. 179 e ss.

(⁸⁹) I. KANT, *Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, cit., p. 34. O. Höffe, cit., p. 199.

diritto, quale forma giuridica di convivenza (*zusammenleben*), nella tesi settima si assiste ad un'estensione di questa forma sociale al mondo quando Kant prospetta l'introduzione di un assetto cosmopolitico (*Weltbürgerlicher Zustand*)⁹⁰, che garantisca la sicurezza dei cittadini attraverso un potere congiunto che operi in conformità di una volontà congiunta. E nella tesi ottava l'assetto cosmopolitico diviene lo scopo più alto della natura, come si ricava da questo passo:

“infine, possa essere un giorno realizzato ciò che la natura ha per scopo supremo, cioè un universale *assetto cosmopolitico*”⁹¹.

Appare evidente, in più passi dello scritto, che la pace necessiti di una costituzione civile interna agli Stati e di una condizione esterna fra Stati che vi contribuisca, che può essere una lega di popoli (*Völkerbund*), chiamata, sulla scorta delle città-stato delle popolazioni mediterranee, *foedus amphyctionum*⁹², che sta ad indicare una confederazione di Stati tesa ad adempiere la sicurezza attraverso un potere congiunto. Entrando in questa lega ogni Stato può attendere la propria sicurezza non più solo da sé, ma da un potere unificato, che non ha il carattere negativo di impedire le guerre, ma implica una partecipazione positiva alla pace. Questo assetto confederale deriva la sua efficacia da una sorta di depotenziamento del potere dei singoli Stati membri, che conferisce alla lega una statalità minima, sussidiaria a quella interna⁹³, come conferma il passo seguente:

“esternamente, attraverso una comune concertazione e legislazione venga raggiunto uno Stato che, simile ad un corpo comune civile, possa mantenersi come un *automa*”⁹⁴,

(90) I. KANT, *Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, cit., p. 38.

(91) Ivi, p. 41.

(92) Ivi, p. 37. La lega anfizionica era costituita da quegli Stati che erano “anfizionici” o “vicini” con riferimento al santuario di Demetra ad Anthela; essa esercitò, siamo intorno al 600 a.c., un ruolo politico nell'impegnare i suoi membri a seguire certe regole in caso di guerra reciproca (non distruggersi le città, rifornirsi di vettovaglie), cfr. *Storia del mondo antico*, vol. III, *La crisi e la restaurazione dei regni orientali. Nascita della civiltà greca*, (a cura di) I. E. Edward's, C. J. Gadd, N. G. L. Hammond, E. Sollberger, J. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcock, Garzanti, 1988, p. 856.

(93) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 201-202.

(94) I. KANT, *Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, cit., p. 37.

in cui appare evidente che l'assetto mondiale cui si riferisce Kant non arriva ancora ad un pieno livello statale⁹⁵; l'assetto cosmopolitico kantiano si presenta qui ancora esposto a *pericoli*⁹⁶, espressione con cui Kant manifesta l'intrinseca fragilità di un ordine giuridico di vaste dimensioni, globale, che può scadere in anarchia e mettere a repentaglio la libertà a fronte della sicurezza. A differenza di Marini, per il quale la visione confederale dell'*Idea*, esemplificata dalla lega anzionica, si presenta poco ardita rispetto ad altri scritti⁹⁷, per Höffe, invece, la soluzione confederale contenuta nell'*Idea* appare realistica alla luce della nostra situazione contemporanea, che vede ancora gli Stati come i principali attori del panorama internazionale, con le organizzazioni sovrastatali, che, nel migliore dei casi, giocano un ruolo secondario⁹⁸.

Nello scritto successivo – *Per la pace perpetua* – Höffe sottolinea la relazione causale, introdotta da Kant con il primo articolo definitivo, tra il livello di democraticità di uno Stato (il suo repubblicanesimo) e la sua avversione alla guerra e tenta di capire quanto questo concetto di repubblica kantiano, puro, quasi metafisico, si accordi con la moderna democrazia. Quale principio a priori della costituzione repubblicana, la libertà⁹⁹, intesa come facoltà di non obbedire ad altra legge se non a quella cui si sarebbe potuto dare il proprio consenso, rappresenta, per Höffe, tanto un criterio formale (il potere deve originare dal popolo), quanto materiale, perché fa discendere la legittimità di una legge dal consenso dell'interessato¹⁰⁰. Per Höffe, in quest'ultimo scritto sulla pace, è presente anche una maggiore democraticità rispetto al § 46 della *Dottrina del diritto*¹⁰¹, per via del coimplicarsi, quali principi a priori, di libertà e uguaglianza, estesa ora a tutti i cittadini, senza distinzioni in attivi e passivi¹⁰². La concezione repubblicana kantiana,

(⁹⁵) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 201-202. Non a caso Kant parla di automa, quasi la responsabilità non risiedesse in pubblici poteri, ma in un meccanismo segreto.

(⁹⁶) I. KANT, *Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, cit., p. 38.

(⁹⁷) Cfr. G. MARINI, *Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, cit., pp. 73-74.

(⁹⁸) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 202-203.

(⁹⁹) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., pp. 169-170.

(¹⁰⁰) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 210-211.

(¹⁰¹) Cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi*, cit., p. 142.

(¹⁰²) Cfr. O. HÖFFE, cit., p. 212.

caratterizzata dalla libertà, dalla divisione dei poteri, configura uno stato di diritto forte, in cui l'elemento partecipativo del popolo al legislativo ha un ruolo così deciso che potremmo parlarne, secondo Höffe, nei termini di una democrazia partecipativa retta sul diritto. In questa prospettiva partecipativa si può interpretare la propensione alla pace (*Friedfertigkeit*)¹⁰³ della repubblica; se, infatti, i costi della guerra ricadono sui cittadini, questi saranno chiamati ad assumerne la responsabilità attraverso l'assenso (*Beistimmung*)¹⁰⁴, come ribadito ancora nella *Dottrina del diritto*, § 55, ove Kant ammonisce che colui il quale impiega la propria vita nella guerra, deve, attraverso i suoi rappresentanti, ricevere spiegazioni per poter dare il proprio libero assenso¹⁰⁵. Si viene in tal modo a creare un legame fra consenso e responsabilità, che, prevedendo una maggiore consapevolezza prima di assumere su di sé la calamità della guerra, fa sì che la repubblica, oltre che originare dalla pura fonte del diritto, possa prospettare la pace¹⁰⁶.

La propensione della repubblica alla pace, propria dello scritto *Per la pace perpetua*, assume un carattere normativo, perché fondata sul consenso, sull'interesse personale (*Selbstinteresse*)¹⁰⁷ di chi sopporta le conseguenze della guerra. Ma a questo punto Höffe osserva che se si riporta il dibattito in termini attuali, le statistiche mostrano come le democrazie non siano state affatto immuni dalla guerra nella storia. Non ci si può attendere una pace mondiale "solo" da una democratizzazione mondiale, perché l'esperienza ha dimostrato come le democrazie abbiano una tendenza alla pace, ma non siano per questo ostili alla guerra¹⁰⁸; per Höffe è necessario che alla democratizzazione degli Stati si accompagni "anche" un ordine globale, un assetto giuridico sovrastatale, ed in ciò possiamo notare una concordanza con quanto sottolinea Marini nella lettura del secondo articolo definitivo dello scritto *Per la pace perpetua*.

(103) Ivi, p. 215.

(104) *ibidem* Cfr. I. Kant, *Per la pace perpetua*, p. 171.

(105) Cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi*, cit., p. 182.

(106) Cfr. O. HÖFFE, cit., p. 215.

(107) *ibidem*

(108) Ivi, p. 218. Höffe usa l'espressione "*kriegszögerlich, aber nicht kriegsfeindlich*".

Nell'esaminare il secondo articolo definitivo dello scritto *Per la pace perpetua*, Höffe segue l'evolversi, nei diversi paragrafi (*Absatz*) dell'articolo, del diritto dei popoli (*Völkerrecht*) e di un possibile assetto giuridico sovrastatale¹⁰⁹. L'*incipit* del secondo articolo definitivo intima ai popoli la possibilità e il dovere di entrare in una costituzione, federazione (*Völkerbund*) che, tuttavia, non dovrebbe essere uno Stato di popoli (*Völkerstaat*):

“Considerati in quanto Stati, i popoli possono essere giudicati come fossero singoli uomini che, nel reciproco stato di natura (ossia nell'indipendenza da leggi esterne), si ledano già con l'essere l'uno vicino all'altro, e ognuno dei quali può e deve esigere dall'altro, per la sua sicurezza, di entrare con lui in una costituzione analoga a quella civile, in cui ciascuno possa essere assicurato del suo diritto. Ciò sarebbe una *federazione di popoli*, che però non dovrebbe essere insieme uno Stato di popoli”¹¹⁰.

La prima argomentazione tesa a giustificare la necessità di un assetto giuridico sovrastatale viene addotta da Kant sulla base dell'analogia che sussiste fra popoli-Stati e singoli individui, in relazione ad una iniziale condizione pre-giuridica (stato di natura) e all'imperativo di uscirne, tanto per gli individui, quanto per gli Stati – vista la “cattiveria” vigente nello stato di natura nei liberi rapporti fra popoli – sottomettendosi ad una costituzione analoga a quella civile¹¹¹. Questo parallelismo individuo-Stato è complicato, per Höffe¹¹², già nel secondo paragrafo, da un ostacolo storico-fattuale, quale la sovranità del singolo Stato, come indipendenza da leggi esterne:

“Ogni *Stato* ripone la sua maestà [...] proprio nel non essere sottoposto ad alcuna coazione legale esterna”¹¹³.

Höffe rileva come l'analogia individui-Stati e l'argomento dello stato di natura internazionale conducano al punto nevralgico –

(109) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 221 e ss.

(110) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 173.

(111) Ivi, p. 174.

(112) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 221 e ss.

(113) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 174.

di difficile e non univoca interpretazione – dell'assetto cosmopolitico kantiano: se debba trattarsi di un ordine caratterizzato dalla rinuncia della sovranità da parte dei singoli Stati – come l'argomento, addotto in via analogica da Kant, dello stato di natura porterebbe a pensare, vista la rinuncia della libertà da parte degli individui in uno Stato giuridico – o dal suo mantenimento – come, invece, afferma Kant negando che la federazione di popoli rappresenti uno Stato di popoli –¹¹⁴. Höffe tenta di dipanare i passaggi controversi e contraddittori del secondo articolo definitivo, mettendo in risalto, preliminarmente, quali siano i diversi modi in cui gli Stati possono rapportarsi fra di loro secondo Kant¹¹⁵:

“Poiché il modo in cui gli Stati perseguono il proprio diritto non può essere mai, come è davanti ad un tribunale esterno, il processo, ma solo la guerra, e per mezzo di essa e del suo esito favorevole, la *vittoria*, non viene deciso nulla riguardo al diritto”¹¹⁶;

Kant vede nella guerra o vittoria, il primo modo, caratterizzato dall'assenza di un tribunale e di un qualsivoglia processo. Il secondo è dato dal trattato di pace, che rispetto alla guerra, rappresenta sicuramente un progresso, benché ponga fine ad una guerra e non a tutte:

“con il *trattato di pace* si dà certo termine alla guerra in atto [...] ma non allo stato di guerra”¹¹⁷.

In questa prospettiva, la confederazione pacifica, come terzo modo, è quel particolare *Bund* capace di mettere fine a tutte le guerre:

“Allora deve darsi una confederazione di specie particolare, che può chiamarsi *confederazione pacifica* (*foedus pacificum*); che sarebbe distinta dal *trattato di pace* (*pactum pacis*) per il fatto che questo cerca di dar fine ad *una* guerra, quella invece a *tutte* le guerre”¹¹⁸.

(114) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 224 e ss.

(115) Cfr. O. HÖFFE, cit., p. 221.

(116) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 175.

(117) *ibidem*.

(118) *ibidem*.

Senza leggi pubbliche coattive, tuttavia, questa confederazione si rivela un libero federalismo caratterizzato da un *deficit* di statalità, proprio da questa lacuna origina il quarto e ultimo modo in cui gli Stati possono rapportarsi, la repubblica mondiale (*Weltrepublik*), al cui cospetto la confederazione di popoli viene ridotta solo ad un surrogato negativo¹¹⁹.

Höffe, al pari di Marini, si chiede come conciliare la tesi iniziale, espressa nel secondo articolo definitivo della pace perpetua, della confederazione di popoli, *Völkerbund*, e non Stato di popoli, *Völkerstaat*, con quella finale che vede il *Völkerbund* quale surrogato negativo della *Weltrepublik*. Innanzitutto Höffe chiarisce come il diritto dei popoli, *jus gentium*, *Völkerrecht*, non indichi per Kant il diritto di una collettività avente una qualche comunanza etnica o naturale, né un diritto alla guerra, bensì una forma di regolamentazione giuridica dei rapporti infrastatali funzionale alla pace, un *Friedensvölkerrecht*¹²⁰; in questa contrapposizione fra diritto dei popoli come diritto alla guerra e diritto, invece, teso alla pace, possiamo trovare una concordanza con quanto osservato da Marini con la dicotomia fra diritto positivo dei popoli e diritto dei popoli secondo ragione. Nello scritto sulla pace il rifiuto del diritto dei popoli come diritto alla guerra appare quanto mai deciso ed eticamente giustificato, in quanto un diritto alla guerra non si presenta fondato su leggi esterne universalmente valide, ma determina cosa sia diritto a partire da massime unilaterali, *ergo* non costituisce, nei termini kantiani, un diritto¹²¹. La prospettiva aperta da Kant nella *Pace perpetua* non è, osserva Höffe, quella di un pacifismo estremo, perché resta per gli Stati la possibilità dell'autodifesa, tuttavia si tratta di una condanna morale e giuridica inequivocabile, a fronte, in particolare, della visione fornita da altri scritti¹²².

(119) Cfr. O. HÖFFE, cit., p. 221, cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 176.

(120) Cfr. O. HÖFFE, cit., p. 223. È vero che gli articoli preliminari dello scritto si occupano di guerra, ma si tratta di una riforma del modo di condurre la guerra in termini funzionali alla pace.

(121) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 176.

(122) Cfr. O. HÖFFE, cit., p. 224. Rispetto a quanto scritto nella *Dottrina del diritto* e nell'*Idea*, ove la visione della guerra non è così negativa, lo scritto sulla pace segna un'evoluzione.

Tornando all'assetto cosmopolitico prospettato da Kant nel secondo articolo definitivo, Höffe esamina quelle che ritiene essere le soluzioni giuridiche al problema dei rapporti fra Stati, tentando di capire a quale soluzione Kant abbia voluto riferirsi. Kant sembra propendere per una confederazione, *Völkerbund*, che Höffe chiama Stato mondiale ultraminimo (*Weltstaat ultraminimaler, UMWS*)¹²³, quale lega di *partners* sovrani, che non preveda una legislazione comune, né un tribunale autorizzato a dirimere i conflitti tra le parti. Si tratta di una soluzione che pur evitando abusi di potere, presenta i caratteri della provvisorietà, in quanto è priva degli strumenti adeguati volti a garantire quanto si è pattuito e va ad urtare con la ragione (con l'etica), che vuole che i contrasti giuridici siano risolti da un terzo¹²⁴. Nella parte finale del secondo articolo definitivo¹²⁵, Kant sostiene che l'idea di un diritto dei popoli (*Völkerrecht*) possa realizzarsi solo in una repubblica mondiale (*Weltrepublik*), quale Stato di popoli (*Völkerstaat*) avente un rango morale, che si presenta come la sola soluzione prevista dalla ragione,¹²⁶ mentre la confederazione (*Völkerbund*) si rivela un surrogato negativo, qualcosa di non pienamente compiuto – secondo quanto messo in luce anche da Marini – che in termini attuali potrebbe dirsi un *governance without government* (*Regieren ohne Staat*), un accordarsi senza cessione di sovranità¹²⁷. A questa soluzione si affianca quella, agli antipodi rispetto al *Völkerbund* poiché prevede una totale cessione della sovranità da parte degli Stati, della monarchia universale (*Weltstaat = Weltreich = Universalmonarchie*)¹²⁸, detta da Höffe¹²⁹, in termini attuali, Stato mondiale omogeneo (*homogener Weltstaat*, HWS) che Kant esclude espressamente per via dei pericoli anarchici cui potrebbe essere soggetto

(123) Ivi, pp. 227-228.

(124) *ibidem*.

(125) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 176.

(126) O. HÖFFE, cit., p. 231. La vera risposta è quella che scaturisce dalla ragione (*allein, "...keine andere Art..."*).

(127) O. HÖFFE, cit., pp. 231-232.

(128) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 185. Kant parla espressamente dei suoi timori nei confronti di una monarchia universale.

(129) Cfr. O. HÖFFE, cit., pp. 226 e ss.

un territorio così vasto, in aggiunta al fatto che la fusione di molti Stati in uno solo contraddice la premessa stessa kantiana, rappresentata dal compito di far convivere diversi popoli¹³⁰. Gli estremi del possibile assetto cosmopolitico sulla base del grado di cessione di sovranità, Stato mondiale e confederazione, sono complicati da quella che Höffe legge come una posizione intermedia, la repubblica mondiale come Stato di popoli, interpretabile come una statalità secondaria che non scioglie la base degli Stati (una sorta di *Völkerstaat* composto di *Staats Völker*)¹³¹.

La repubblica mondiale si caratterizza per una secondaria e complementare statalità, ove i singoli Stati continuano ad avere le normali competenze statali, mentre alcune competenze residue in materia internazionale sono affidate a questo Stato mondiale minimo (repubblica mondiale = *civitas civitatum* = *Staat von Staaten* = *Minimaler Weltstaat*, MWS)¹³². Se, sulla base dell'analogia fra Stati e individui¹³³, la repubblica nasce da individui naturali, nel caso di una repubblica mondiale l'origine del potere sarà dato dalla totalità delle repubbliche, con una limitata rinuncia di sovranità da parte degli Stati al fine di risolvere conflitti esterni¹³⁴. Alla luce della lettura di Höffe, quello kantiano appare un cosmopolitismo moderato – a fronte della più radicale linea interpretativa di Marini, che mette in luce una *Weltrepublik* istituzionalmente costituita da potere legislativo, esecutivo e giudiziario – in cui la cittadinanza cosmopolitica non è alternativa a quella nazionale, ma ad essa complementare perché partecipe di una federale e sussidiaria repubblica mondiale, ispirata da principi democratici quali libertà e partecipazione¹³⁵. Ciononostante c'è da registrare la mancanza della coscienza di un limite giuridico mondiale per fini pacifici da parte degli Stati, come spesso si è potuto osservare¹³⁶, consapevo-

(130) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 174, p. 184.

(131) O. HÖFFE, cit. p. 229. Lo Stato di popoli, *Völkerstaat*, non comporta la fusione di molti popoli in uno, *StaatsVölk*, in tal caso si ricadrebbe in una monarchia universale.

(132) Ivi, pp. 226 e ss.

(133) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., 173.

(134) Cfr. O. HÖFFE, cit. pp. 226 e ss.

(135) Ivi, p. 234.

(136) Ivi, pp. 231-232. Höffe si riferisce alle esperienze totalitarie.

lezza che porta Kant, secondo la lettura che Höffe ce ne presenta, a vedere nella confederazione un sensato fine transitorio, visto che gli Stati, secondo la loro idea del diritto internazionale¹³⁷, sono poco propensi a cessioni di sovranità.

Goyard-Fabre, quale terzo interprete – qui da noi preso in esame – che affronta il tema della pace e di un assetto sovranazionale in Kant, nella sua riflessione sull'evoluzione del tema federalista negli scritti kantiani, mette in luce, al pari di Marini e Höffe, come il problema della pace mancasse, fino alla prima trattazione kantiana all'interno dell'*Idea*, di una tematizzazione filosofica adeguata¹³⁸. Da rilevare la premessa metodologica, vicina a quanto argomentato da Marini, in base alla quale la pace si pone come problema "critico": si tratta di sapere a quali condizioni la pace è pensabile *de jure*, formalmente, e di chiarire come la soluzione a questo problema appartenga al diritto internazionale-cosmopolitico¹³⁹. L'originalità di Kant sta nel sottoporre il tema federale al tribunale della ragione per dimostrarne la fondatezza. Nell'*Idea* la pace diviene uno scopo da raggiungere, non un sogno, ma una speranza dal punto di vista della ragion pratica, nella cui prospettiva Kant iscrive la confederazione (*Völkerbund*), nella veste di lega anfizionica¹⁴⁰, una sorta di grande società delle nazioni, osserva Goyard-Fabre, che procura la sicurezza pubblica per gli Stati¹⁴¹. Se nello scritto del 1784 il tema federale in Kant si attesta su una federazione come unione di popoli al fine di perseguire interessi comuni, si intravede, tuttavia, la possibilità formale di istituire uno spazio giuridico che possa unire Stati diversi¹⁴².

(137) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 176.

(138) Cfr. S. GOYARD-FABRE, *Le thème fédéraliste et son évolution dans la conception kantienne de la paix*, cit., p. 151.

(139) Ivi, p. 152.

(140) Cfr. I. KANT, *Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, cit., p. 37. Si è già parlato in precedenza delle origini e del ruolo di tale lega. Goyard-Fabre, tuttavia, ne ricorda l'importanza politica sottolineando il rigore organizzativo di questa lega e il ruolo giurisdizionale del Consiglio al suo interno.

(141) Cfr. S. GOYARD-FABRE, cit. pp. 155-156.

(142) Ivi, pp. 156-157.

In questa ricognizione tesa a rinvenire l'evoluzione concettuale del tema federale, Goyard-Fabre rileva come, oltre al riferimento contenuto nella *Critica del giudizio*¹⁴³ (1790) — come abbiamo visto messo in risalto anche da Marini —, nel 1793, con lo scritto *Sul detto comune*¹⁴⁴, la riflessione kantiana viri dall'antropologia dell'*Idea* al diritto. La "speranza confederale" espressa nello scritto a carattere storico (1784) — per Höffe, invece, come abbiamo visto, si tratta di una soluzione realistica, adeguata alla nostra contemporaneità — non è, per Goyard-Fabre, sufficiente a mettere fine allo stato di guerra, per tale ragione è necessario che vi sia una modalità giuridica, dotata di potere legale e sanzionatorio, che assolva tale compito: la costituzione cosmopolitica¹⁴⁵. Se nella *Critica della ragion pura* la costituzione repubblicana, quale regola razionale, ha un ruolo fondativo per la garanzia della libertà sotto leggi¹⁴⁶, allo stesso modo la costituzione cosmopolitica¹⁴⁷ è il fondamento normativo che rende possibile e pensabile la pace. Non si tratta di individuare lo strumento tecnico-giuridico per attuare la pace, ma di capire le condizioni di possibilità formali per una società federale che abbia il suo orizzonte giuridico nell'idea razionale della costituzione cosmopolitica¹⁴⁸.

Alla maturazione dell'idea federalista in Kant si assiste nel 1795 con il progetto sulla pace perpetua, ove, rigettando l'ipotesi universalista di uno Stato mondiale che inglobi gli altri, annientando la loro sovranità, Kant si pronuncia, secondo Goyard-Fabre, a favore di un federalismo di liberi Stati¹⁴⁹, confederazione nel linguaggio giuridico contemporaneo, caratterizzata da mutue alleanze fra Stati sovrani, sempre rinnovabili e revocabili¹⁵⁰. La pa-

(143) A questo proposito si confronti con quanto rilevato in precedenza a proposito di questo scritto.

(144) Cfr. I. KANT, *Sul detto comune*, cit., p. 154.

(145) Cfr. S. GOYARD-FABRE, cit., pp. 158-159.

(146) Cfr. I. KANT, *Critica della ragion pura*, cit., pp. 376 e ss.

(147) I. KANT, *Sul detto comune*, cit., p. 154.

(148) Cfr. S. GOYARD-FABRE, cit., p. 160.

(149) Cfr. I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 173.

(150) Cfr. S. GOYARD-FABRE, cit., p. 163. Nella confederazione, per quanto gli Stati restino sovrani, le loro competenze internazionali vengono in parte limitate.

ce, secondo Goyard-Fabre, diviene pensabile e possibile, nello scritto del 1795, all'interno di un quadro confederale fondato sul consenso e sulla volontà di Stati sovrani (quindi liberi e responsabili), che in piena autonomia decidono di entrare in una confederazione e di darsi norme vincolanti, che non provengono da una volontà superiore, ma da una concertazione comune¹⁵¹, come si rileva da questo passo:

“L'idea del diritto delle genti presuppone la reciproca *separazione* di molti Stati vicini indipendenti”¹⁵².

Goyard-Fabre ritiene che rispetto alla concezione federale dell'*Idea*, quella emergente dallo scritto sulla pace si attesti su un piano scettico per quel che riguarda la realizzabilità da parte degli uomini di questo federalismo di liberi Stati – e qui possiamo rilevare il divergere della sua interpretazione sia da quella di Marini che da quella di Höffe, per i quali la soluzione federale è quella razionale – come testimonierebbe la parte finale del secondo articolo definitivo, pur tuttavia permanendo il carattere ideale e pratico del tema federale¹⁵³. Per Goyard-Fabre il parallelismo individui-Stati, cui Kant fa ricorso nello scritto *Per la pace perpetua*, in particolare nella premessa agli articoli definitivi, implica da una parte la ricerca di una condizione giuridica non provvisoria, come quella nello stato di natura, e quindi la necessità che la pace venga istituita, dall'altra parte però questa estensione universale del *pactum unionis civilis* è una semplice idea della ragione, come il patto civile stesso, possiamo qui cogliere un altro punto di differenza sia con quanto ha messo in luce Marini che, analogalmente a quanto accaduto nel passaggio dallo *status naturae* allo *status civilis*, vede nella soluzione della ragione (*Repubblica mondiale*) l'unica vera soluzione, sia con quanto osservato da Höffe, che rileva soprattutto come questa estensione analogica non sia priva di contraddizioni.

(¹⁵¹) Ivi, p. 164.

(¹⁵²) I. KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 185.

(¹⁵³) Cfr. S. GOYARD-FABRE, cit., p. 165.

Per quel che concerne *La metafisica dei costumi* (1797), Goyard-Fabre, commentando il § 61¹⁵⁴, con una lettura che ci appare distante da quella osservata in Marini, mette in risalto lo statuto trascendentale dell'idea della pace, la sua irrealizzabilità, in quanto idea pura, che non impedisce, tuttavia, pratiche politiche di avvicinamento a questa idea, rappresentate non dal tentativo di stabilire una confederazione fondata su una costituzione politica indissolubile (Stati Uniti d'America) – come si è osservato in Marini – ma da un congresso permanente di Stati membri – e sovrani – che ha il compito di mantenere la pace¹⁵⁵. L'idea della pace rappresenta il supremo bene politico cui la mediazione federale tende in modo progressivo, affinando quella pratica politica internazionale, che in Kant viene ad avere, secondo Goyard-Fabre, soprattutto una vocazione giurisdizionale, una sorta di tribunale internazionale, esemplificata nell'immagine del congresso¹⁵⁶. Le differenti figure dell'idea federalista, emergenti nelle diverse opere kantiane, non sono altro che tappe progressive di avvicinamento al dover essere (*Sollen*) della pace, poiché, al di là della effettiva realizzabilità di tale imperativo politico, il suo essere normativo a priori impone agli uomini di comportarsi come se dovesse essere¹⁵⁷.

Dalla lettura e dal confronto che abbiamo condotto fra queste tre linee interpretative, emerge un Kant che, con lo scritto *Per la pace perpetua*, offre strumenti di analisi e riflessione, attraverso il costante richiamo alla luce della ragione nei rapporti fra Stati, per orientarsi nelle vicende politiche a noi contemporanee¹⁵⁸. I tre interpreti presi in esame concordano nel ritenere la dissertazione kantiana-

(¹⁵⁴) Cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi*, cit., pp. 187-188.

(¹⁵⁵) Cfr. S. GOYARD-FABRE, cit., p. 169.

(¹⁵⁶) Ivi, p. 170.

(¹⁵⁷) Ivi, p. 171.

(¹⁵⁸) Alla luce del processo di globalizzazione economica, per usare un'espressione mutuata da Beck (cfr. U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione?*, Carocci, Roma, 1999), della crisi del monopolio della sovranità da parte degli Stati (cfr. U. BECK, *op. cit.* e J. HABERMAS, *La costellazione postnazionale*, Feltrinelli, Milano, 1999), del problema di un ordine mondiale capace di politicizzare e dare regole ad un mercato globale, e che sappia, altresì, espungere lo stato di natura nei rapporti fra Stati, lo scritto kantiano sulla pace appare "contemporaneo", non solo nell'affrontare problematiche ancora oggi contingenti, ma anche nella lungimiranza delle soluzioni. Il richiamo alla pace perpetua di Kant si presenta, infatti, imprescindibile per quanti oggi affrontano il problema della me-

na innovativa nella storia di un pensiero sulla pace, nonché ricca di suggestioni per l'epoca contemporanea, prospettando l'idea che un ordine della pace non possa prescindere da un diritto mondiale fra i popoli. A partire da questo comune denominatore, le linee interpretative seguono percorsi differenti, pur intersecandosi in alcuni dei nessi del pensiero politico kantiano e, nel caso di Marini e Höffe, giungendo a conclusioni non troppo distanti fra di loro. Se Marini, coniugando esegesi testuale e prospettiva razionale, mette in risalto, con argomentazioni di carattere anche filologico, come Kant teorizzi, nei primi due articoli definitivi dello scritto sulla pace, la repubblica come democrazia rappresentativa e la repubblica federale mondiale, quali uniche soluzioni razionali al problema della pace, Goyard-Fabre sottolinea, con una lettura che si attesta su una prospettiva pratica, il carattere ideale della pace e del tema federalista, che ha, al di là della sua concreta realizzabilità, una vocazione giurisdizionale. In una posizione intermedia a queste, più moderata, ma non troppo distante da quella di Marini, si può porre la linea seguita da Höffe che, mettendo in risalto la partecipazione quale deterrente alla guerra e il carattere complementare – non alternativo a quella nazionale – della cittadinanza cosmopolitica, presenta una lettura di Kant pensatore della pace alla luce soprattutto di problematiche – come quelle che si aprono nella nostra epoca – che sembrano travalicare continuamente i confini dello Stato sovrano.

NATASCIA MATTUCCI

tamorfosi dei rapporti fra Stati in epoca globale e di un possibile ordine per la pace, come si ricava dalle osservazioni di B. Cassen (cfr. B. CASSEN, *Une Europe de moins en moins européenne*, in "Le Monde diplomatique", Janvier 2003, <http://www.monde-diplomatique.fr/2003/01/CASSEN/9833>) e da riferimenti ricorrenti a *Per la pace perpetua* contenuti in alcuni dei più recenti studi che si occupano di queste problematiche (cfr. *Cosmopolitan Democracy: an Agenda for a New World Order*, (edited by) D. Held and D. Archibugi, Polity Press, Cambridge, 1995; cfr. *Diritti umani e democrazia cosmopolitica* (scritti di) D. Archibugi e D. Beetham, Feltrinelli, Milano, 1998; cfr. J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro*, Feltrinelli, Milano, 1998; D. HELD, *Democrazia ed ordine globale: dallo stato moderno al governo cosmopolitico*, Asterios, Trieste, 1999; cfr. *The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalization Debate*, (edited by) D. Held and A. McGrew, Polity Press, Cambridge, 2000; cfr. M. Hardt e T. Negri, *Impero*, Rizzoli, Milano, 2000; cfr. D. ZOLO, *I signori della pace*, Carocci, Roma, 2001 cfr. *Comunità, individuo e globalizzazione*, (a cura di) G. Cavallari, Carocci, Roma, 2001; cfr. O. Franceschelli, *Disincanto ed etica globale*, in "Micromega", n. 5, 2001, pp. 80-90).